

PATTO D'INTEGRITA'



PATTO DI INTEGRITÀ

(art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)

relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

L'Azienda Ospedaliera con denominazione: "AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA", sede legale in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - C.F. e P. IVA 01367190806, di seguito denominata "Azienda Ospedaliera" o "Azienda".

e

la Società.....(di seguito denominata Operatore economico),
sede legale in, via, n.....,
codice fiscale..... P.Iva.....,
rappresentata da..... in qualità di.....

VISTO

1. l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. i Piani Nazionali Anticorruzione (P.N.A.) emanati dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
3. i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.T.) aggiornati e pubblicati sul sito Internet dell'A.O. Grande Ospedale Metropolitano nella sezione: "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Prevenzione della Corruzione" - "Prevenzione della Corruzione - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione";
4. il Codice di comportamento dei dipendenti del G.O.M., approvato con delibera n. 453/2022

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

- 1.1** Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad identificare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
- 1.2** Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra il G.O.M. e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano importanti all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
- 1.3** Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme o qualsiasi ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
- 1.4** L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dal G.O.M.
- 1.5** Il Patto d'integrità, sottoscritto per accettazione del legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.
- Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
- Nel caso di avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.
- Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico
- 1.6** La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1** Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria.
- 2.2** Il Patto d'integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dal G.O.M., a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
- 2.3** Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto del G.O.M. impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
- 2.4** L'Operatore economico e il G.O.M. sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore Economico

- 3.1** Con l'accettazione e la sottoscrizione del patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:
- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 - dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
 - informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dal G.O.M., di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 4.

Articoli 4 Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
2. la revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
3. risoluzione del Contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per il G.O.M. di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articoli 5 Obblighi del G.O.M.

5.1 Il G.O.M. si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dal G.O.M., ed inerenti l'ambito del presente patto di integrità, nella propria regolamentazione.

5.2 Qualora il G.O.M. riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articoli 6 **Efficacia del Patto di Integrità**

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articoli 7 **Foro competente**

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

PER ACCETTAZIONE:
Timbro dell'impresa e
Firma del legale rappresentante
